

DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013
392/2013/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI PEREQUAZIONE DEI COSTI COMMERCIALI
SOSTENUTI PER LA CLIENTELA IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 settembre 2013

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07", come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la relazione di analisi di impatto della regolazione relativa al TIT (di seguito: Relazione AIR);

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 227/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 227/10);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2011, ARG/elt 10/11;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2012, 211/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 338/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 349/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 349/2013/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 41, del TIT disciplina la perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione di cui al comma 33.1, lettera h), del TIT (di seguito: perequazione COT) prevedendo:
 - al comma 41.1, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici che hanno provveduto a costituire una società separata per la vendita ai clienti in maggior tutela (di seguito: imprese distributrici separate), equiparando nel trattamento le imprese obbligate alla separazione e le imprese che, pur non obbligate per legge, hanno provveduto a costituire apposita società separata;
 - al comma 41.3, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici che continuano ad erogare in maniera congiunta anche il servizio di vendita di maggior tutela (di seguito: imprese distributrici integrate);
- per le imprese distributrici separate, la determinazione dell’importo di perequazione, secondo quanto previsto dal medesimo comma 41.1, del TIT, è effettuato sulla base dei costi effettivi riferiti al comparto “*operazioni commerciali funzionali all’erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione*”, di cui al comma 6.4, lettera f), del TIU (di seguito: operazioni commerciali);
- ai sensi del comma 41.2, del TIT, ai fini dell’ammissibilità dei costi per l’attività di commercializzazione, l’Autorità opera in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione del costo riconosciuto per l’attività di distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, nell’ambito di specifiche istruttorie individuali;
- il comma 41.3, del TIT prevede un meccanismo tramite il quale consentire alle imprese distributrici integrate di conseguire un ricavo ammesso pari al ricavo complessivo che avrebbero ottenuto applicando in ciascun anno l’equivalente delle tariffe di commercializzazione della distribuzione e della vendita previste nel periodo di regolazione 2004 - 2007 ed opportunamente aggiornate;
- ai sensi del comma 33.3, del TIT, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall’articolo 7, della legge 10/91, sono escluse

dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione generale, di cui al comma 33.1, del medesimo TIT;

- la determinazione degli ammontari di perequazione dei costi commerciali per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente alle imprese cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica, è stata rimandata a successivo provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della raccolta delle informazioni necessarie alle determinazioni di perequazione COT per l'anno 2011, relative alle imprese distributrici separate, l'Autorità ha inviato appositi questionari, tramite i quali sono stati richiesti:
 - i. i dati economici relativi al comparto operazioni commerciali;
 - ii. ulteriori informazioni di dettaglio complementari rispetto a quelle desumibili dai conti annuali separati trasmessi ai sensi del TIU;
- con riferimento alle medesime imprese distributrici separate, ai fini della determinazione del capitale investito netto relativo al comparto in esame, sono state utilizzate altresì le informazioni rese disponibili ai fini della perequazione COT per l'anno 2010, già utilizzate ai fini della deliberazione 349/2013/R/EEL e le informazioni rese dalle medesime imprese ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe di distribuzione per l'anno 2013;
- con riferimento alla perequazione COT per l'anno 2011 relativa alle imprese distributrici separate, ai fini della determinazione del livello dei costi effettivi ammissibili per l'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione (elemento CE^{COT} di cui al comma 41.1, del TIT), l'Autorità, in coerenza con i criteri tariffari adottati per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TPR) e con l'impostazione già adottata per la determinazione degli importi di perequazione COT relativi agli anni precedenti, ha tenuto conto:
 - a) dei costi operativi attribuiti al comparto delle operazioni commerciali;
 - b) degli ammortamenti delle immobilizzazioni;
 - c) di una congrua remunerazione del capitale investito;
- il livello dei costi operativi riconosciuti è ottenuto a partire dalle informazioni contenute nei conti annuali separati relativi all'anno 2011 redatti in ottemperanza alle disposizioni in materia di *unbundling* di cui al TIU, relativi al comparto delle operazioni commerciali, escludendo, laddove necessario, voci di costo per le quali la copertura è già implicitamente prevista nei meccanismi di regolazione, ovvero il cui riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio;
- analogamente alle procedure applicate ai fini della determinazione della perequazione dei costi commerciali per gli anni precedenti, nell'ambito delle istruttorie individuali condotte dalla Direzione Infrastrutture ai sensi del comma 41.2 del TIT, ai fini della determinazione del livello dei costi operativi riconosciuti, taluni importi comunicati dalle imprese distributrici sono stati rettificati al fine di escludere voci di costo non riconoscibili ai fini della perequazione dei costi commerciali, in coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi per il TPR, illustrati al capitolo 17 della Relazione AIR;
- a tal fine, oltre alle voci elencate nel sopra menzionato capitolo 17, della Relazione AIR, sono stati altresì esclusi dal costo riconosciuto:

- a) gli oneri connessi all'erogazione degli sconti sui consumi elettrici concessi ai dipendenti, relativi al comparto in esame;
 - b) gli oneri straordinari, ad eccezione del parziale riconoscimento degli oneri eventualmente sostenuti per incentivi all'esodo pagati ai dipendenti attribuiti al comparto in esame;
 - c) gli oneri relativi ad "accantonamenti per rischi" e ad "altri accantonamenti";
 - d) gli oneri per sanzioni, risarcimenti automatici e simili, nonché gli oneri connessi all'erogazione di liberalità;
 - e) gli eventuali oneri finanziari connessi alla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito: TFR);
 - f) gli oneri relativi a compensi riconosciuti alla società capogruppo o ad altre società del gruppo per attività di coordinamento gestionale (c.d. *management fee*);
 - g) le voci di costo relative ad "ammortamenti e svalutazioni", "accantonamento rischi", "altri accantonamenti", nonché ad "oneri diversi di gestione", al netto dei costi per derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni e del contributo all'Autorità di regolazione, impropriamente ribaltate sul comparto in esame, attraverso i Servizi Comuni e le Funzioni Operative Condivise;
- analogamente, tramite le medesime rettifiche, sono state portati in deduzione del costo riconosciuto i ricavi relativi al comparto in esame, ad eccezione delle seguenti voci:
 - a) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura;
 - b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2, del TIC (di seguito: diritti fissi);
 - in coerenza con quanto previsto dal comma 41.1, del TIT 2008-2011, i ricavi da diritti fissi sono computati a maggiorazione dei ricavi ammessi derivanti dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ e $\sigma_1(cot)$ delle tariffe di riferimento TV1 e D1, il cui calcolo è effettuato sulla base dei volumi di servizio erogato (punti di prelievo e consumi di energia elettrica) utilizzati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della perequazione generale per l'anno 2011;
 - in relazione ai sopra menzionati ricavi da diritti fissi, si è altresì provveduto:
 - a) in caso di mancata indicazione del loro ammontare complessivo da parte delle imprese, a stimarne convenzionalmente l'ammontare, facendo riferimento a dati medi di settore;
 - b) in caso di mancata indicazione della ripartizione dei medesimi ricavi tra le tipologie contrattuali da parte delle imprese, ad attribuire convenzionalmente detti ricavi ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione facendo riferimento a dati medi di settore;
 - ai fini della remunerazione del capitale investito netto concorrono:
 - a) il valore delle immobilizzazioni nette, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, definito come valor medio tra il valore al 31 dicembre 2010 e il valore al 31 dicembre 2011;
 - b) le immobilizzazioni immateriali relative al cosiddetto "fondo pensione elettrici";

- c) il TFR, al netto degli oneri finanziari concernenti la rivalutazione del medesimo, come posta rettificativa del medesimo capitale investito riconosciuto;
- d) il capitale circolante netto, determinato convenzionalmente pari all'1% del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari;
- la determinazione della quota di ammortamento riconosciuta è effettuata utilizzando come riferimento le vite utili convenzionali dei cespiti fissate dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle imprese distributrici integrate, ai fini della raccolta delle informazioni necessarie alle determinazioni di perequazione COT per l'anno 2011, l'Autorità ha diffuso, in data 26 aprile 2013, sul proprio sito internet, un apposito questionario tramite il quale sono state richieste informazioni puntuali, riferite al perimetro di clienti connessi in bassa tensione e serviti nell'ambito del regime di maggior tutela, ed in particolare, relative al:
 - a) numero medio di punti di prelievo attivi nell'anno 2011, appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT;
 - b) quantitativi di energia elettrica prelevata nell'anno 2011, dai punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera b), del TIT;
 - c) numero medio di punti di prelievo attivi nell'anno 2011, appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT;
- la disponibilità delle informazioni sui volumi di servizio erogato ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti connessi in bassa tensione, richieste ai fini della perequazione generale, risultano altresì necessarie ai fini della determinazione del risultato di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.3 del TIT;
- ai sensi del comma 33.6 del TIT, nel caso in cui le imprese distributrici non rispettino i termini per l'invio dei dati relativi alla perequazione generale, la Cassa provvede a calcolarne d'ufficio l'ammontare, procedendo in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso;
- in coerenza con quanto stabilito dal comma 1.7 della deliberazione ARG/elt 227/10, riferita alla perequazione COT per l'anno 2008, in caso di mancata trasmissione delle informazioni relative al perimetro del solo servizio di vendita in maggior tutela, l'Autorità valorizza l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT sulla base delle medesime grandezze, riferite all'intero perimetro della clientela servita, nel corso dell'anno 2011, da ciascuna impresa distributrice integrata, utilizzate ai fini della perequazione generale.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08, con riferimento all'anno 2011, risultano attive 142 imprese distributrici di energia elettrica, delle quali:

- a) 121 imprese risultano aver erogato congiuntamente le attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela;
- b) 21 imprese risultano aver erogato il servizio di vendita di maggior tutela tramite società separata;
- con riferimento alle 121 imprese distributrici integrate di cui alla lettera a) del precedente elenco:
 - 14 imprese, risultano essere imprese elettriche minori ammesse ai meccanismi di integrazione di cui alla legge 10/91;
 - 33 imprese risultano essere organizzate in forma di società cooperativa;
 - 6 imprese risultano non aver trasmesso i dati richiesti per la determinazione degli importi di perequazione COT 2011, di cui 1 (una) impresa risulta altresì non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione dei dati necessari alla determinazione dei risultati di perequazione generale;
 - 68 imprese risultano aver trasmesso i dati richiesti per la determinazione degli importi di perequazione COT 2011, di cui 1 (una) impresa risulta non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione dei dati necessari alla determinazione dei risultati di perequazione generale;
- in relazione alle 2 imprese distributrici, riportate ai precedenti punti, che non hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione dei dati relativi alla perequazione generale, la Cassa ha operato d'ufficio, confermando l'importo di perequazione determinatosi per l'anno 2010 anche per l'anno 2011;
- con riferimento alle 21 imprese distributrici separate:
 - 3 imprese (id 484 – ASM VOGHERA SpA, id 926 – ACEGAS-APS SpA e id 1095 – ASM Terni SpA) risultano non aver comunicato il valore dei ricavi derivante dall'applicazione dei diritti fissi;
 - 2 imprese (id 218 – AEM Torino Distribuzione SpA e id 1246 – A2A Reti Elettriche SpA) risultano non aver fornito la disaggregazione dei ricavi da diritti fissi per livello di tensione, con riferimento ai perimetri precedentemente serviti rispettivamente da ENIÀ SpA e da AEM Elettricità SpA;
 - 10 imprese (id 198 – Set Distribuzione SpA, id 230 – A.S.SE.M. SpA, id 301 – AGSM Distribuzione SpA, id 353 – Gelsia Reti Srl, id 424 – STET Distribuzione SpA, id 435 ENEL Distribuzione SpA, id 841 – Hera SpA, id 927 – Alto Garda Servizi SpA, id 990 – Atena SpA e id 3255 – SELNET Srl) risultano non aver fornito la disaggregazione dei ricavi da diritti fissi per livello di tensione;
 - 1 impresa (id 1392 – ASSM SpA) risulta non aver adempiuto all'obbligo di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di perequazione COT per l'anno 2011;
 - 5 imprese hanno trasmesso informazioni esaustive ai fini della determinazione della perequazione COT per l'anno 2011 (id 263 – AZIENDA ENERGETICA RETI SpA, id 338 – ACEA Distribuzione SpA, id 491 – A.I.M. Servizi a Rete Srl, id 1290 – DEVAL SpA e id 1417 – A.I.R.-Azienda Intercomunale Rotaliana SpA);
- in relazione alla compilazione dei conti annuali separati disciplinati dal TIU, in linea generale, la regolazione non riconosce all'operatore alcun diritto di ripensamento rispetto alle scelte di impostazione contabile e di selezione dei *driver* di ribaltamento, effettuate in piena autonomia dal medesimo operatore;

- eventuali rettifiche dei conti annuali separati disciplinati dal TIU sono ammesse nei soli casi di effettiva erronea attribuzione dei costi, in difformità ai criteri definiti dal medesimo TIU;
- l'inosservanza delle disposizioni dell'Autorità, nonché la trasmissione di informazioni non veritiere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, costituiscono presupposto per l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della medesima Autorità.

RITENUTO:

- ai sensi del comma 33.3, del TIT 2008-2011, di escludere dalla determinazione dell'ammontare di perequazione COT per l'anno 2011 le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui all'articolo 7, della legge 10/91;
- di rinviare a successivo provvedimento la determinazione degli ammontari di perequazione COT per l'anno 2011, con riferimento alle cooperative elettriche di produzione e distribuzione di energia elettrica, al fine di contemperare l'esigenza di garantire un'ordinata gestione del processo di determinazione dei risultati di perequazione COT relativi al periodo di regolazione 2008-2011 e di contenere la relativa onerosità amministrativa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle imprese integrate:
 - determinare l'ammontare di perequazione COT per l'anno 2011, relativo alle imprese che hanno provveduto alla comunicazione dei dati, secondo le modalità previste dall'Autorità;
 - nei casi in cui non siano stati forniti i dati richiesti dall'Autorità, determinare l'ammontare di perequazione COT per l'anno 2011, in coerenza con le procedure d'ufficio già applicate dall'Autorità nelle deliberazioni relative alla medesima perequazione COT per gli anni precedenti, utilizzando a tal fine le grandezze riferite all'intero perimetro delle utenze connesse in bassa tensione, utilizzate ai fini della perequazione generale per il medesimo anno 2011;
 - nei casi in cui non siano stati forniti i dati richiesti ai fini della perequazione generale 2011, determinare l'ammontare di perequazione COT 2011 coerentemente con le procedure d'ufficio adottate dalla Cassa ai fini delle proprie determinazioni di perequazione generale per l'anno 2011;
- con riferimento alle imprese distributrici separate, in esito alle istruttorie individuali condotte di cui al comma 41.2 del TIT, procedere alle ulteriori rettifiche, di seguito dettagliate:
 - con riferimento alle imprese distributrici id 484 – ASM VOGHERA SpA, id 926 – ACEGAS-APS SpA e id 1095 – ASM Terni SpA, stimare convenzionalmente, sulla base dei dati medi di settore, l'ammontare dei ricavi da diritti fissi, provvedendo altresì alla loro attribuzione convenzionale ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione;
 - con riferimento alle imprese distributrici id 218 – AEM Torino Distribuzione SpA e id 1246 – A2A Reti Elettriche SpA provvedere all'attribuzione convenzionale, ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione, dei ricavi da

- diritti fissi relativi ai perimetri precedentemente serviti, rispettivamente, dalle imprese distributrici ENIÀ SpA e AEM Elettricità SpA;
- con riferimento alle imprese id 198 – Set Distribuzione SpA, id 230 – A.S.SE.M. SpA, id 301 - AGSM Distribuzione SpA, id 353 – Gelsia Reti Srl, id 424 – STET Distribuzione SpA, id 435 – ENEL Distribuzione SpA, id 841 – Hera SpA, id 927 – Alto Garda Servizi SpA, id 990 – Atena SpA e id 3255 – SELNET Srl che risultano non aver fornito la disaggregazione dei ricavi da diritti fissi per livello di tensione, provvedere all’attribuzione convenzionale di detti ricavi ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione;
 - con riferimento all’impresa id 1392 – A.S.S.M. SpA, procedere alla determinazione d’ufficio dell’ammontare di perequazione di cui al comma 41.1 del TIT per l’anno 2011, calcolando detto ammontare sulla base delle disposizioni di cui al comma 41.3 del TIT, utilizzando a tal fine le medesime grandezze riferite all’intero perimetro delle utenze connesse in bassa tensione, comunicate alla Cassa ai fini della perequazione generale per il medesimo anno 2011

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione degli importi di perequazione dei costi commerciali per la clientela in bassa tensione per l’anno 2011

- 1.1 Ciascuna impresa distributtrice di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2, allegata al presente provvedimento, è tenuta a versare (se negativo), ovvero a ricevere (se positivo), l’ammontare di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione di cui all’articolo 41 del TIT, per l’anno 2011 riportato nella medesima Tabella 1 e Tabella 2.
- 1.2 Ciascuna impresa distributtrice di cui al comma 1.1, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa, se negativo, l’importo di cui alla Tabella 1, ovvero di cui alla Tabella 2.
- 1.3 La Cassa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga a ciascuna impresa distributtrice di cui al comma 1.1, se positivo, l’importo di cui alla Tabella 1, ovvero di cui alla Tabella 2.

Articolo 2

Richieste di rettifica per le imprese separate con determinazione d’ufficio

- 2.1 Con riferimento alle imprese separate per le quali è stato necessario procedere alla determinazione d’ufficio, è possibile presentare istanza ai fini della rideterminazione dell’ammontare di perequazione dei costi commerciali per l’anno 2011.
- 2.2 Ai fini della rideterminazione di cui al comma 2.1, le imprese interessate presentano apposita istanza motivata, a firma del proprio rappresentante legale,

inviandola a mezzo fax alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, entro e non oltre il 30 novembre 2013.

- 2.3 In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2.2, l'ammontare di perequazione riportato nella Tabella 1 si intende determinato in via definitiva.
- 2.4 Le eventuali rideterminazioni dei risultati di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.1, del TIT, per l'anno 2011, susseguenti alle rettifiche segnalate nei termini di cui al precedente comma 2.2, sono effettuate entro il 30 giugno 2014.

Articolo 3 *Disposizioni finali*

- 3.1 Per le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica, la determinazione degli ammontari di perequazione dei costi commerciali di cui all'articolo 41, del TIT è rinviata a successivo provvedimento.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, per i seguiti di competenza.
- 3.3 Il presente provvedimento, per le imprese di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7, del TIT.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni